



Olginate, 17 giugno 2022

Prot.38/22

#contabilità

Spett.le Cliente

CIRCOLARE: La fatturazione elettronica con San Marino dal 1° luglio

A decorrere **dal 1° luglio 2022**, le **operazioni con San Marino passano dalla fatturazione elettronica**.

Il D.M. 21.06.2021, in attuazione **dell'articolo 12 D.L. 34/2019** aveva previsto un **periodo transitorio nel quale potevano essere emesse fatture elettroniche o cartacee**.

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino la fattura può essere **emessa e ricevuta**, con le modalità dettate dal D.M. 21.06.2021, in **formato elettronico** o in **formato cartaceo**.

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni in oggetto le fatture sono **emesse e accettate** in formato elettronico, fermo restando le ipotesi escluse da disposizioni di legge (articolo 2, comma 2, D.M. 21.06.2021).

L'emissione di una fattura elettronica relativa a **cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino** nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riporta il **numero identificativo del cessionario sammarinese** ed è trasmessa dal SdI all'ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta **verificato il regolare assolvimento** dell'imposta sull'importazione, **convalida la regolarità della fattura** e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il **Codice destinatario** da utilizzare nel file xml è **2R4GTO8**, la **Natura dell'operazione** da indicare in fattura è **N3.3** ed il valore dell'operazione confluirà nel rigo **VE30, colonna 4**, della dichiarazione annuale Iva.

L'operatore economico italiano **visualizza telematicamente l'esito del controllo** effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.



Se **entro i quattro mesi successivi** all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei **trenta giorni successivi emette nota di variazione** senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Anche le cessioni di beni, **accompagnate dal documento di trasporto** o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, sono **non imponibili** se l'ufficio tributario **ha convalidato la regolarità** del documento. Diversamente il cedente deve regolarizzare l'operazione.

Se, **anteriormente al verificarsi degli eventi indicati** o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In caso di **acquisto da operatori sanmarinesi** (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, le fatture elettroniche sono **trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Sdl**, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un **apposito canale telematico** messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L'emissione della fattura da parte del cedente di San Marino **può avvenire con o senza Iva**.

Se la fattura elettronica **indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario**, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L'Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i **versamenti ricevuti** e i **dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi** e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.

L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo **da tale momento può operare la detrazione dell'imposta**, ai sensi degli **articoli 19** e seguenti D.P.R. 633/1972.

Se la fattura elettronica **non indica l'ammontare dell'Iva dovuta** in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdl assolve **l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del DPR 633/72** indicando



l'ammontare dell'imposta dovuta nel file **xml con Tipo documento TD19** da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

L'operatore economico italiano **annota le fatture nei registri** previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti) D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Il cessionario italiano, **se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare**, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione inviando un file **Tipo documento TD20** allo SdI.

Il riferimento per ogni chiarimento è da individuarsi nelle persone della Rag. Caterina Tranquilla, Rag. Barbara Biffi

Con l'occasione si porgono cordiali saluti,

STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI